



Allegato A al Dpgr n. 75 del 29 giugno 2018

ACCORDO DI PROGRAMMA

per l'attuazione di un intervento di rilevanza regionale nel Comune di San Fior (TV) ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50

L'anno 2018, addì ventotto del mese di giugno, sono presenti:

- **Regione del Veneto** c.f. 8007580279, in persona di Giorgia Vidotti, nata a Venezia il 23 aprile 1967, Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 807 dell' 8 giugno 2018;

- **Provincia di Treviso**, c.f. 80008870265, con sede a Treviso in Via Cal di Breda 116, nella persona di Stefano Marcon, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 14 maggio 1968, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia, che interviene, agisce e sottoscrive nella sua qualità di Presidente, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse della Provincia di Treviso, giusta decreto del Presidente della Provincia n. 141 del 26 giugno 2018;

- **Comune di San Fior (TV)** c.f. 82002790267, con sede a San Fior in Piazza Marconi 2, in persona del Sindaco Gastone Martorel, nato a Conegliano (TV) il 5 marzo 1960, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 6 novembre 2017;

premessi che:

- a) l'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*" (d'ora in avanti denominata "*legge regionale*") definisce gli "*interventi di rilevanza regionale*" come gli interventi aventi ad oggetto le grandi strutture di vendita situate al di fuori dei centri storici, sulla base del criterio dell'entità dimensionale in termini di superficie di vendita;
- b) in data 11 luglio 2017 la società STEF srl con sede legale in Milano, Via Brera, 3 P.IVA 04176410266 (d'ora in avanti anche "*Proponente*") presentava allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di San Fior (TV) un'istanza di autorizzazione commerciale per la realizzazione di un intervento di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale; l'intervento proposto consiste nell'ampliamento di una grande struttura di vendita, tipologia parco commerciale, da mq. 15.000 a mq. 22.000, in termini di superficie di vendita;
- c) l'intervento in esame risulta assoggettato alla procedura di accordo di programma in quanto l'ampliamento dimensionale richiesto comporta il superamento del limite di mq. 15.000, in termini di superficie di vendita, prescritto dal richiamato articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale per gli interventi commerciali in area classificata dallo strumento urbanistico comunale come idonea all'insediamento di grandi strutture di vendita;
- d) in data 7 settembre 2017 e 9 novembre 2017 avevano luogo le sedute della conferenza di servizi istruttoria ed in data 22 gennaio 2018 aveva luogo la seduta di conferenza di servizi decisoria, indetta dalla Regione – Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi – ai sensi dell'articolo 26,

comma 3 della legge regionale, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la conclusione dell'accordo di programma;

- e) la conferenza di servizi formulava all'unanimità il parere favorevole, con prescrizioni, in ordine alla sussistenza dei requisiti normativi ai fini della conclusione dell'accordo di programma; in particolare venivano accertate:
- e.1) la compatibilità e la sostenibilità dell'intervento sotto i profili urbanistico-territoriale, ambientale e di responsabilità sociale ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, attuativo della legge regionale; in sede di conferenza di servizi veniva acquisito il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Veniva, altresì, accertata la compatibilità urbanistica dell'iniziativa commerciale anche alla luce delle sopravvenute disposizioni regionali di cui all'articolo 57 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, in materia di obbligo di pianificazione coordinata intercomunale delle aree destinate all'insediamento delle grandi strutture di vendita; veniva da ultimo accertata la sussistenza di idonee misure compensative atte ad azzerare l'impatto sul territorio derivante dall'iniziativa commerciale in esame;
 - e.2) la sussistenza di idoneo titolo edilizio correlato all'iniziativa commerciale in esame, rilasciato dal Comune in epoca antecedente alla presentazione della domanda di autorizzazione commerciale;
 - e.3) la compatibilità ambientale connessa alla iniziativa commerciale, come da provvedimenti n. 209/51478/22017 del 19 maggio 2014 e n. 200 del 17 ottobre 2017, emessi dalla Provincia di Treviso; in particolare, il provvedimento da ultimo citato è stato emesso sulla base di apposita istanza presentata dal Proponente alla luce delle criticità espresse dalla Provincia in sede di conferenza di servizi istruttoria del 7 settembre 2017, con particolare riferimento alle intervenute modifiche del progetto edilizio rispetto al progetto esaminato in sede di VIA del 19 maggio 2014; ciò ha reso necessario l'esame del nuovo progetto edilizio da parte della competente Commissione VIA;
 - e.4) l'idoneità dell'assetto viabilistico come si evince dalle risultanze dello studio di impatto viabilistico allegato alla domanda di autorizzazione commerciale ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della legge regionale, oltre che sulla base dei pareri favorevoli rilasciati dalle competenti autorità;
- f) i rapporti con i soggetti richiedenti venivano disciplinati da una convenzione stipulata il 28 marzo 2018 e aggiornata il 10 maggio 2018 tra il Comune di San Fior e il Proponente, attraverso le seguenti tipologie di intervento:
- f.1) interventi in favore del settore commercio e delle attività produttive, elencati all'articolo 3 del presente Accordo di programma;
 - f.2) interventi infrastrutturali e ambientali, elencati all'articolo 4 del presente Accordo di programma;
- g) la Giunta regionale, con deliberazione n. 807 dell'8 giugno 2018, sulla scorta delle risultanze della predetta conferenza decisoria e preso atto degli impegni contenuti nella citata convenzione tra il Proponente e il Comune di San Fior (TV), approvava lo schema di accordo di programma ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del regolamento regionale attuativo n. 1 del 21 giugno 2013.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto, le predette Amministrazioni sottoscrivono il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 – Oggetto, soggetto attuatore e dimensioni dell'intervento commerciale

Il presente Accordo di programma ha ad oggetto un intervento di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera *b*) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (d'ora in avanti denominata "legge regionale"), consistente nell'ampliamento di una grande struttura di vendita, tipologia parco commerciale, da mq. 15.000 a mq. 22.000, in termini di superficie di vendita, che sarà realizzato dal Proponente sull'area situata in Comune di San Fior (TV), Via Nazionale 75, lungo la strada statale n. 13 Pontebbana.

La superficie di vendita oggetto di ampliamento ammonta a complessivi 7.000 mq., per il settore merceologico non alimentare.

La superficie di vendita finale della grande struttura di vendita è pari a mq. 22.000 distribuiti come di seguito indicato:

UNITA'	Superficie Vendita ALIMENTARE	Superficie Vendita NON ALIMENTARE	Sup.Vendita COMPLESSIVA	
1	1	3.000	500	3.500
2	2	15	1.815	1.830
3	3	0	1.230	1.230
4	4	0	4.086	4.086
5	5	0	2.828	2.828
6	6	0	660	660
7	7	0	1.250	1.250
8	8	50	2.394	2.444
9	9	0	1.150	1.150
10	10	0	1.150	1.150
11	11	0	950	950
12	12	0	922	922
TOTALI VENDITA		3.065	18.935	22.000
Sup. altre finalità commerciali: magazzini, uffici, servizi, aree coperte comuni				5.260
SUPERFICIE COMMERCIALE				27.260

Articolo 2 – Destinazione urbanistica dell'ambito di intervento

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera *b*) della legge regionale, l'ambito di intervento, come attestato dal Comune in atti e in conferenza di servizi, è localizzato in area idonea all'insediamento di grandi strutture di vendita in conformità alle vigenti previsioni dello strumento urbanistico comunale: trattasi di un Programma Integrato di Riquilificazione Urbanistica, Edilizia Ambientale (P.I.R.U.E.A.), denominato Area Ex Sarom, soggetto ad accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 176 dell'11 settembre 2007 e ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 17 dicembre 2012. L'idoneità della previsione localizzativa della grande struttura di vendita è stata confermata nel Piano degli Interventi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 7 aprile 2014. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 7 aprile 2014 è stato altresì approvato il Piano Urbanistico Attuativo relativo all'area di intervento.

L'iniziativa denominata "Parco commerciale Parco Fiore", come da attestazione comunale agli atti, costituisce intervento di recupero e riqualificazione di aree dismesse e degradate poste all'interno del centro urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera *m*) della legge regionale, individuato con

deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 22 settembre 2014, e successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29 maggio 2017.

Le dotazioni di parcheggio relative all'iniziativa commerciale sono le seguenti:

- 1) Parcheggio: mq. 24.800;
- 2) area libera: mq. 8.750.

Al fine di assicurare la predetta dotazione di parcheggio il Proponente mette a disposizione un'area avente superficie di mq 25.804.

Articolo 3 – Interventi in favore del settore commercio e delle attività produttive

Le Amministrazioni prendono atto degli impegni assunti dal Proponente in sede di convenzione con il comune di San Fior, indicata in premessa. In particolare il Proponente si è impegnato ad eseguire i seguenti interventi:

- a) sviluppo e consolidamento occupazionale: assunzione di n. 78 unità di personale che vanno ad aggiungersi alle 168 unità in via di assunzione in conformità con gli impegni formulati ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale per l'apertura della grande struttura di vendita avente superficie pari a mq. 15.000; complessivamente, per l'intera struttura commerciale è previsto un piano occupazionale di n. 246 unità di personale.

In particolare il Proponente e/o suoi aventi causa, con specifico riferimento al richiesto ampliamento dimensionale, si è impegnato, entro il termine di attivazione dell'iniziativa commerciale:

- (i) ad assumere almeno il 40 % dei lavoratori dalle liste in mobilità e/o in cassa integrazione nel comune interessato o in quelli contermini;
 - (ii) ad assumere lavoratori con contratti a tempo indeterminato in misura pari al 35 % rispetto alla totalità dei lavoratori assunti e comunque nel rispetto dei contratti nazionale e locale di riferimento;
 - (iii) a trasformare in contratti a tempo indeterminato almeno il 52% della restante percentuale di dipendenti assunti a tempo determinato, entro 3 anni dall'apertura al pubblico della grande struttura di vendita;
- b) interventi per la valorizzazione del commercio in ambito urbano: quale misura finalizzata alla valorizzazione del commercio nell'ambito dei centri storici e urbani il soggetto Proponente si impegna a contribuire alla implementazione della pubblicazione "*Veneto su misura: guida ai luoghi storici del commercio e della ristorazione*" e della relativa "*app*", diretta a diffondere la conoscenza di alcune realtà enogastronomiche del territorio regionale con valore di eccellenza. Il contributo, pari ad euro 5.000 annui per un periodo di tre anni, è finalizzato ad incrementare il numero delle predette realtà diffuse nel territorio regionale e, in particolare, a migliorare la funzionalità della citata "*app*";
 - c) valorizzazione delle produzioni agricole e specializzate: il Proponente si impegna:
 - c.1) ad organizzare annualmente un evento fieristico denominato "*di fiore in Parco Fiore*", che si propone di valorizzare i prodotti alimentari locali; trattasi di prodotti inclusi negli elenchi regionali dei prodotti di qualità, in conformità con la vigente normativa regionale di settore;

- c.2) ad organizzare, con cadenza mensile, in collaborazione con Coldiretti, il mercato dei coltivatori;
- d) valorizzazione delle produzioni locali: il Proponente si impegna a promuovere all'interno del proprio punto vendita i prodotti veneti attraverso allestimenti periodici, con cadenza almeno semestrale, di stand dimostrativi della funzionalità e delle caratteristiche. La promozione dei prodotti veneti sarà effettuata attraverso le seguenti iniziative:
- d.1) valorizzazione della cd "*attività di cesteria*" utilizzando materiale naturale di pregio proveniente dalla località cd "*dei Palu*". A tale scopo, il Proponente, entro il termine di attivazione dell'iniziativa commerciale, si impegna alla stipula di apposito accordo con un'associazione che da anni promuove l'attività di cesteria nel territorio;
- d.2) organizzazione della fiera dell'artigianato locale, denominata "*Faber*".

Complessivamente il Proponente si impegna all'organizzazione, per ciascun anno, di n. 18 manifestazioni di valorizzazione delle produzioni locali, agricole e specializzate.

- e) azioni finalizzate a contribuire allo sviluppo delle attività produttive riferite al contesto territoriale di riferimento: il Proponente, in aggiunta alle azioni avviate per lo sviluppo delle attività produttive del contesto territoriale di riferimento in relazione all'apertura della grande struttura di vendita autorizzata nel 2015, oggetto dell'odierno ampliamento, si è impegnato al formale affidamento degli incarichi per la realizzazione dell'ampliamento medesimo e di tutte le attività ad esso connesse a n. 78 ditte specializzate operanti a vario titolo nel contesto territoriale di riferimento e nel territorio veneto;
- f) erogazione di servizi qualitativi al consumatore:
Il Proponente si impegna ad attivare eventi di formazione specifica sulle seguenti tematiche di attualità:

f.1) Nuove Tecnologie e Famiglie

Come hanno modificato il nostro stile di vita e quale futuro ci riserveranno? Nel corso dell'evento si affronteranno temi di natura tecnica sulle dimensioni del fenomeno su scala mondiale ed Italiana. Seguiranno interventi in materia legale, di psicologia, di diritto della famiglia e sicurezza, con il coinvolgimento della polizia postale.

f.2) Dalla reclame ai Social Network

Come si è evoluta la comunicazione nel mondo, e quali nuove competenze hanno dovuto sviluppare aziende e consumatori per incrociare domanda ed offerta? Nel corso dell'evento intervengono i direttori marketing di aziende Nazionali e Multinazionali per illustrare quali siano le dinamiche di mercato con le quali si devono confrontare. Seguiranno gli interventi dal mondo dei consumatori nel corso dei quali si affronteranno tematiche quali privacy, telemarketing, diritto all'oblio.

f.3) Nutrire il pianeta

L'attuale trend dei consumi evidenzia come la parte più sviluppata del mondo continui a sprecare e sovra produrre mentre quella meno sviluppata si trova ad affrontare sfide climatiche ed impoverimento delle risorse naturali spingendo questi popoli a migrazioni di massa. Nel corso dell'evento saranno illustrati i numeri sui consumi e gli sprechi fornendo dati statistici su scala Europea ed Italiana. Seguiranno interventi di aziende virtuose e di Legambiente Italia. Gli eventi verranno organizzati e promossi da "*Villa Liccer Hub*", incubatore di innovazione che coinvolge in maniera sinergica l'amministrazione Comunale di San Fior e le realtà imprenditoriali di servizi operanti nel compendio storico della villa.

g) promozione di misure di welfare territoriale o aziendale: il Proponente si impegna ad estendere l'attuale l'accordo con la ONLUS San Vincenzo de Paoli di Vittorio Veneto, riguardante la gestione delle eccedenze alimentari, anche al punto vendita ad insegna "Mega" localizzato nel parco commerciale Parco Fiore sito in San Fior (TV). Il citato accordo prevede che le eccedenze alimentari vengano raccolte e distribuite alle persone indigenti della zona.

h) erogazione di servizi gratuiti al consumatore:

Il Proponente si impegna:

h.1) a prevedere il posizionamento di appositi contenitori per lo stoccaggio temporaneo di olii esausti, pile e lampadine in base alle normative vigenti, che verranno smaltite da aziende specializzate;

h.2) ad individuare spazi riservati alle neo mamme e parcheggi rosa;

h.3) ad installare colonnine per la ricarica gratuita di veicoli elettrici;

h.4) a predisporre il servizio *Wi-Fi* gratuito all'interno della grande struttura di vendita.

Articolo 4 – Interventi infrastrutturali e ambientali

Il Proponente, ai fini dell'odierna iniziativa commerciale di ampliamento dimensionale della grande struttura di vendita, si è impegnato alla realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali e ambientali :

a) variante per la sistemazione dell'incrocio tra Via Camerin e il nuovo percorso pedonale in Via Cavalieri di Vittorio Veneto;

b) nuova pista ciclabile San Fior-San Fior di Sotto;

c) realizzazione pista ciclopedonale su Via Trieste;

d) realizzazione di una pensilina modulare coperta presso la fermata del trasporto pubblico locale in via Palladio, in Comune di San Fior (TV), in prossimità della rotatoria realizzata ad uso del parco commerciale;

e) cessione al Comune delle aree e delle infrastrutture di accesso a Villa Liccer, per una superficie totale di circa 4.500 mq, con manutenzione a carico del Proponente.

f) attuazione delle seguenti misure compensative ambientali previste dalla normativa regionale in materia di commercio e richiamate nel verbale di conferenza di servizi decisoria del 22 gennaio 2018:

- sistema di raccolta di rifiuti differenziata e su aree coperte e/o impermeabilizzate;
- misure volte a favorire il riutilizzo ed evitare la produzione dei rifiuti;
- riduzione degli imballaggi;
- utilizzo di materiali eco-compatibili;
- misure volte ad assicurare il risparmio energetico e la produzione di energia alternativa;
- riduzione inquinamento acustico e atmosferico;
- ulteriori sistemazioni a verde.

Articolo 5 – Ulteriori obblighi a carico del soggetto proponente

Le amministrazioni prendono atto degli ulteriori impegni formulati dal soggetto Proponente nella convenzione di cui in premessa, relativi, in particolare, alla trasmissione al Comune di San Fior (TV), con cadenza annuale, di una dettagliata relazione in ordine all'attuazione degli impegni di cui alla richiamata

convenzione e al presente Accordo, che costituiscono condizione per la realizzazione dell'iniziativa commerciale di ampliamento dimensionale, ove compatibili con l'apertura dei nuovi esercizi commerciali. Resta inteso che gli impegni assunti dal soggetto Proponente sono trasferiti agli eventuali soggetti aventi causa.

Articolo 6 – Modalità e tempi di realizzazione

Ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge regionale, la grande struttura di vendita deve essere attivata per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata entro il termine decadenziale di tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione commerciale, salva la potestà del Comune di prorogare per una sola volta detto termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta del Proponente e/o suoi aventi causa, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione.

Articolo 7– Obblighi del Comune, della Provincia e della Regione

Il Comune si impegna ad effettuare la necessaria vigilanza in ordine alla realizzazione delle prescrizioni stabilite in sede di conferenza di servizi del 22 gennaio 2018 in ordine al rispetto degli impegni assunti dal Proponente e formalizzati nella convenzione allegata al presente Accordo, ai fini delle verifiche di compatibilità e sostenibilità dell'intervento previste dalla normativa regionale in materia di commercio.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare periodicamente (con cadenza almeno annuale) la Regione e la Provincia sullo stato di attuazione della convenzione allegata al presente Accordo.

La Provincia si impegna nell'attività di collaborazione, per quanto di competenza, ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di carattere ambientale contenute nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale richiamato all'articolo 4, ove non già realizzate.

La Regione si impegna nell'attività di collaborazione ai fini dell'implementazione dell'iniziativa di valorizzazione dei luoghi storici del commercio e della ristorazione, richiamata all'articolo 3, lettera b).

Articolo 8 – Modifiche

Ciascuna delle Amministrazioni potrà in via separata apportare delle modifiche agli atti contemplati dal presente Accordo di programma, a condizione che tali modifiche non riguardino i presupposti del presente Accordo di programma, nel qual caso si dovrà procedere alla modifica dell'Accordo di programma stesso.

Articolo 9 – Onere di sostenibilità

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale, come attuato dall'articolo 10 del regolamento regionale, ai fini del presente Accordo il rilascio dell'autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici è subordinato alla corresponsione, da parte del soggetto Proponente, di un onere aggiuntivo calcolato nella misura del trenta per cento degli oneri di urbanizzazione primaria calcolato dai comuni secondo la disciplina vigente in materia e con riferimento alla superficie di vendita interessata dall'intervento di ampliamento dimensionale richiesto. L'onere viene individuato nella misura di euro 17.262,00 (diciassettemiladuecentosessantadue/00) di cui il 70 per cento, pari a euro 12.083,40 (dodicimilaottantatre/40) è attribuito alla Regione e il 30 per cento, pari a euro 5.178,60 (cinquemilacentosettantotto/60), è attribuito al Comune.

Articolo 10 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, alla validità, all'efficacia ed all'esecuzione del presente Accordo di programma, che non siano riservate al Giudice Amministrativo, saranno demandate al giudizio di un arbitro unico, nominato, anche a maggioranza, dalle parti del presente Accordo di programma o, in mancanza, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

L'arbitro deciderà secondo diritto entro il termine di sessanta giorni con addebito delle spese alla parte soccombente.

Articolo 11 – Registrazione

Il presente Accordo di programma costituisce un accordo di natura amministrativa tra i soggetti sottoscrittori ed in quanto tale è esente dal pagamento dell'imposta di registro, applicandosi ad esso l'articolo 16 – Tabella all. "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione da bollo).

Articolo 12 – Rinvio alla normativa

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di programma, si rinvia alla norme statali e regionali in materia di accordi di programma.

Articolo 13 – Norme finali e transitorie

Il presente Accordo di programma, composto di numero otto pagine, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa approvazione del relativo schema da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il presente Accordo di programma sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni e i nulla osta previsti da leggi e regolamenti regionali.

Il presente Accordo di programma, per quanto occorra, comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere infrastrutturali necessarie ai fini dell'apertura della grande struttura di vendita, nonché l'urgenza e l'indifferibilità delle opere.

Tutti gli enti parti del presente Accordo di programma si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione del presente Accordo.

Articolo 14 – Firma digitale

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis*), del richiamato decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in data 28 giugno 2018.

Per il Comune di San Fior (TV)

Gastone Martorel

Per la Provincia di Treviso

Stefano Marcon

Per la Regione del Veneto

Giorgia Vidotti